



CITTÀ DI PATERNÒ

Provincia di Catania

-----^-----

UNITÀ OPERATIVA "SERVIZI SOCIALI"

PREMESSA

La L. 149/2001 - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", al Titolo II (Affidamento del minore) all'art. 2) comma 4°, così recita:

" Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31/12/2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia", ha indotto questa Amministrazione a potenziare l' Istituto dell'Affido Familiare come soluzione alternativa all'istituzionalizzazione di quei minori che provengono da famiglie disagiate.

Alternativa questa che garantirebbe al minore, privo di una famiglia adeguata, di esercitare il proprio diritto così come enunciato dall'art. 1 commi 1- 4 e 5 della succitata L. 184/83 :

"Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia... Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore si applicano gli istituti di cui alla presente legge".

L'insieme delle leggi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza impegna gli enti locali e mira a un sistema integrato e organizzato di interventi a favore dei diritti dell'infanzia, in collaborazione con le istituzioni e le agenzie educative.

Nella nostra legislazione, l'affidamento familiare è regolamentato dalla legge n. 184 del 4 maggio 1983, modificata con la legge n. 149 del 28 marzo 2001 "Diritto del minore ad una famiglia", quale forma di protezione e di tutela nei casi in cui la famiglia non sia temporaneamente idonea a crescere ed educare i figli.

In merito all'attuazione del servizio di Affidamento familiare è stato stipulato in data 06/04/2004 un protocollo d'intesa tra l'A.S.L. N. 3 e i Comuni dell'area distrettuale di Paternò "D18".

REGOLAMENTO AFFIDO FAMILIARE

ART. 1

DEFINIZIONE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affidamento familiare è un'attività che sostiene la tutela dei diritti dell'infanzia, garantendo al bambino il diritto a crescere in una famiglia che possa soddisfare le sue esigenze educative e affettive, in grado di rispettare i suoi bisogni, tenendo conto delle caratteristiche personali e familiari e della specifica situazione di disagio.



CITTÀ DI PATERNÒ

Provincia di Catania

-----^-----

UNITÀ OPERATIVA “SERVIZI SOCIALI”

L'affidamento familiare è un intervento "a termine" di aiuto e sostegno particolarmente significativo, che si attua per sopperire al disagio e/o alla difficoltà di un bambino e della sua famiglia che, temporaneamente, non è in grado di occuparsi delle sue necessità affettive ed educative.

Un minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato a un'altra famiglia o a persona singola o a una comunità di tipo familiare, che gli assicuri il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno (art.2).

L'inserimento dei bambini nelle famiglie affidatarie è finalizzato anche a creare un contesto in cui la relazione tra il bambino, la sua famiglia di origine e la famiglia affidataria possa consentire il mantenimento della continuità affettiva culturale.

I minori possono essere affidati fino al 17° anno di età. Possono essere Italiani o Stranieri.

ART. 2 ATTUAZIONE

L'Amministrazione Comunale attua l'Affido Familiare, allo scopo precipuo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico, sia come strumento preventivo in situazioni di difficoltà familiare non necessariamente patologiche, sia come intervento riparatore in situazioni critiche.

Il Servizio Sociale Comunale ricorre all'Affido Familiare solo dopo aver verificato l'impossibilità temporanea, di soluzione del disagio del minore nell'ambito della famiglia di origine, previa elaborazione di un progetto specifico d'intervento, orientato al sostegno della famiglia stessa e rivolto al recupero delle sue potenzialità.

ART. 3 AFFIDO FAMILIARE CONSENSUALE

L'Affido Familiare è consensuale ove vi sia il consenso sottoscritto dai genitori o dal genitore esercente la patria potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 o, se opportuno, anche di età inferiore. Tale affido è disposto su proposta del Servizio Sociale Comunale e del Centro Affidi e reso esecutivo dal Giudice Tutelare competente per territorio.

ART. 4 AFFIDO GIUDIZIALE

L'Affido Familiare è giudiziale ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la patria potestà o del tutore. In tal caso provvede il Tribunale per i Minorenni del luogo ove risieda il minore, qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 330 e seguenti del Codice Civile.

L'Affido Familiare si realizza con modalità di tipo: residenziale, diurno, e parziale; inoltre può essere di: breve, medio o lungo termine.



CITTÀ DI PATERNÒ

Provincia di Catania

-----^-----

UNITÀ OPERATIVA “SERVIZI SOCIALI”

* **Residenziale:** quando il minore trascorre con gli affidatari giorno e notte, pur mantenendo rapporti periodici con la propria famiglia.

* **Diurno:** quando il minore trascorre con la famiglia affidataria parte della giornata, ma alla sera rientra a casa dai propri genitori.

* **Parziale:** situazioni che richiedano lo svolgimento dell'Affido nel fine settimana nei periodi di vacanza, o per singole giornate, etc., anche con il supporto di servizi a sostegno.

L'affidamento familiare è temporaneo e dura il tempo necessario affinché vengano risolti i problemi che hanno determinato l'allontanamento del minore dalla famiglia di origine. L'affido non può protrarsi oltre il termine di anni 2, prorogabile dal Tribunale dei Minorenni.

Gli affidatari possono essere: coppie con o senza figli, sposate o conviventi; persone singole con o senza figli e Comunità di tipo familiare.

ART. 5

FAMIGLIA AFFIDATARIA

Chi decide di dare la propria disponibilità all'Affido, si deve rivolgere al Servizio Sociale Comunale e deve intraprendere un percorso finalizzato all'acquisizione di una maggiore consapevolezza sulla possibilità concreta di essere protagonisti dell'affidamento. Tale percorso prevede incontri e confronti con altre famiglie all'interno dei gruppi di auto-mutuo aiuto, promossi dai servizi sociali.

La partecipazione ai gruppi è libera e gratuita.

I Criteri di individuazione delle famiglie affidatarie sono i seguenti:

- Integrazione nell'ambito sociale;
- Idonea unità familiare ed un buono stato di salute dei componenti;
- Caratteristiche dell'abitazione e del luogo di residenza in relazione ai bisogni dei soggetti;
- Capacità educative ed affettive;
- Disponibilità a mantenere validi rapporti con la famiglia di origine e con l'eventuale tutore o curatore, salvo diverse disposizioni del Giudice Tutelare o Tribunale dei Minorenni.

I principali compiti degli affidatari.

L'art. 5 comma 1 della legge 149/01 elenca i compiti dell'affidatario nei confronti del minore. Durante il periodo di affidamento la famiglia affidataria si impegna:

- ad accogliere presso di sé il minore;
- provvedere alla sua cura, al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione assumendo le necessarie attenzioni psicologiche, affettive e materiali;



CITTÀ DI PATERNÒ

Provincia di Catania

-----^-----

UNITÀ OPERATIVA “SERVIZI SOCIALI”

- a garantire il rispetto della storia del minore, delle sue relazioni significative, dei suoi affetti e della sua identità culturale, sociale e religiosa;
- ad assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia d'origine;
- a curare e mantenere i rapporti con la famiglia di origine e con tutti gli altri soggetti coinvolti, agevolando il rientro del minore nella propria famiglia, secondo le indicazioni contenute nel progetto di affidamento;
- a partecipare agli incontri di verifica sull'affidamento, predisposti nel tempo dal Servizio Sociale Comunale e/o del Centro Affidi, secondo le modalità e le scadenze specificate nel progetto;

ART. 6

FAMIGLIA DI ORIGINE

La famiglia di origine si impegna a:

- Mantenere validi rapporti e legami con la famiglia affidataria;
- Rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore, preventivamente concordate con gli operatori nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- Contribuire, secondo le proprie possibilità economiche, alle spese relative al minore;
- Favorire, in collaborazione con gli operatori del Servizio Sociale Comunale e del Centro Affidi e con gli affidatari il rientro in famiglia del minore.

ART. 7

SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE

Il Servizio Sociale Comunale in collaborazione con il Centro Affidi del distretto attua le seguenti linee di attività:

- Promuovere la divulgazione delle problematiche e l'informazione sui Temi dell'Affido;
- Provvedere al reperimento, alla conoscenza e alla selezione degli affidatari;
- Inoltrare la proposta dell'Affido al Responsabile dell'Unità Operativa “Servizi Sociali” del Comune con i moduli predisposti per sottoscrivere l'impegno degli affidanti e degli affidatari;
- Raccogliere tutti i dati, relativi alle aspiranti famiglie affidatarie;
- Mantenere la collaborazione con gli operatori del Centro Affidi che organizzeranno i corsi di preparazione alle famiglie;
- Promuovere, attuare e sostenere gli affidi familiari e verificarne l'andamento;
- Preparare un progetto dettagliato di affido del minore e della famiglia di origine;
- Assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia d'origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e valide relazioni ove non ci siano prescrizioni;
- Assicurare agli affidatari e alla famiglia di origine il sostegno socio-psico-pedagogico per tutta la durata dell'affido.



CITTÀ DI PATERNÒ

Provincia di Catania

-----^-----

UNITÀ OPERATIVA “SERVIZI SOCIALI”

ART. 8

CENTRO AFFIDI DISTRETTUALE

Le figure previste per la costituzione del Centro Affidi Distrettuale sono:

- a - Dirigente Amministrativo
- b - Assistente Sociale
- c - Psicologo
- d - Pedagogo o figura in possesso di laurea in “Scienze dell’Educazione e della Formazione.
- e - Esecutore Amministrativo

E' previsto, altresì la figura di un “Operatore d'appoggio ai servizi”.

L'attività del Centro Affidi sarà articolata nel seguente modo:

- 1 - Esame delle segnalazioni dei minori temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo, provenienti dai servizi territoriali e valutazione congiunta della proposta d'affidamento familiare;
- 2- Abbinamento minori - soggetti affidatari, attuato in collaborazione con gli operatori dei servizi di base. L'equipe del Centro Affidi e gli operatori del Servizio Sociale Comunale provvedono all'abbinamento e definiscono il progetto educativo;
- 3 - Verifiche e revisioni periodiche del progetto educativo;
- 4 - Progettazione congiunta (Centro Affidi - Servizi Sociali) delle fasi di rientro del minore presso la famiglia d'origine, oppure delle iniziative da adottare per sostenere il minore nella ricerca di altre soluzioni;
- 5 - Promozione della nascita dei gruppi di sensibilizzazione, di discussione e condivisione dell'esperienza con gli affidatari (gruppi di sostegno);
- 6 - Condivisione, con gli operatori coinvolti nel progetto di affido per ogni singolo minore, del processo maturativo e dell'eventuali problematiche relative ai minori, alle famiglie affidatarie e alle famiglie d'origine;
- 7 - Individuazione dell'esigenze di sostegno psicologico-clinico per i minori e le coppie affidatarie, nei casi di particolare problematicità, con il coinvolgimento delle strutture sanitarie territoriali e della scuola;
- 8 - Promozione di risorse pubbliche e private per facilitare l'accesso ai servizi e alle prestazioni necessarie per rendere completamente operanti i progetti concordati;
- 9 - Valutazione delle singole esperienze di affidamento con le famiglie interessate e gli operatori territoriali;



CITTÀ DI PATERNÒ

Provincia di Catania

-----^-----

UNITÀ OPERATIVA “SERVIZI SOCIALI”

10 - Organizzazione, gestione ed aggiornamento della banca dati contenente la documentazione professionale delle varie fasi del procedimento e raccolta dei dati per il sistema informativo;

11- Partecipazione ad iniziative di coordinamento e/o formazione in ambito regionale e nazionale.

ART. 9

IMPEGNI DEL COMUNE

L'U.O. Servizi Sociali dispone l'affido con i conseguenti oneri finanziari a favore degli affidatari per contribuire alle spese relative a prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi ai minori.

Il Comune corrisponderà mensilmente alle famiglie, come prescritto dall'art.10 della L.R. n.10/2003, una indennità di accompagnamento pari a :

* € 350,00 - mensili per ogni minore affidato;

nel caso in cui si attui un affido parentale, cioè l'affidamento di un minore su proposta del Servizio Sociale ed il Centro Affidi o su disposizione del Tribunale per i Minorenni, a parenti diversi dai genitori ma legati da vincoli di parentela con il minore entro il 4° grado, provvede all'erogazione di un bonus mensile, per i soli affidi a tempo pieno nella misura di:

* € 250,00 - mensili .

I benefici economici per altre modalità di affido (fine settimana, giornalieri non continuativi, etc.) vengono determinati in ragione di 1/30 per ogni giorno di effettiva permanenza presso la famiglia affidataria.

E' previsto anche un rimborso per interventi di cura e di particolare rilevanza, dietro richiesta motivata e documentata della famiglia affidataria.

Assicurazione

I minori in affidamento sono assicurati dal Comune per incidenti e danni provocati e subiti nel corso dell'affidamento.

ART. 10

CONCLUSIONE DELL'AFFIDO

L'Affido, si conclude al venir meno delle condizioni di necessità che lo hanno determinato, a giudizio dell'Autorità che lo ha disposto o alla scadenza naturale del progetto di Affidato, nel rispetto della situazione e nell'interesse del minore.

In casi di estrema necessità, se alla data di scadenza del progetto di Affidato dovessero persistere le condizioni di disagio è possibile rideterminare le scadenze del progetto di affido, previo



CITTÀ DI PATERNÒ

Provincia di Catania

-----^-----

UNITÀ OPERATIVA “SERVIZI SOCIALI”

accordo tra le parti in caso di Affidamento consensuale, o tramite nuova disposizione da parte del Tribunale per i Minorenni.

ART. 11 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme in vigore Nazionali e Regionali in materia.

INFORMAZIONI UTILI

Assegni Familiari

In base alla normativa vigente (Legge 149/01, art. 38, comma 1) il giudice, anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.

Detrazione d'imposta

La legge sul Diritto del minore ad una famiglia (Legge 149/01, art. 38, comma 2) sancisce che sono applicabili agli affidatari le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, purché l'affidato risulti a carico (art. 12, D.P.R. n. 917/86) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori affidatari

La nuova legislazione per il sostegno alla maternità e alla paternità (L. n. 08/03/2000, n. 53; D LGS n. 151 del 2001) e la legge sul Diritto del minore ad una famiglia (legge 149/01) stabiliscono che i genitori adottivi o affidatari - con affidamento pre-adoattivo o temporaneo - hanno gli stessi diritti in materia di congedo di maternità o di paternità, di congedi parentali, di congedi per la malattia del figlio/a, di congedi per riposi giornalieri. Hanno le stesse tutele e le stesse opportunità. È loro estesa la disposizione sulla flessibilità dell'orario di lavoro e quella che consente ai datori di lavoro lo sgravio contributivo per la sostituzione di assenti in congedo (di maternità o congedo parentale) e, per la durata di un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, anche in caso di sostituzione della lavoratrice autonoma. Cambia solo la decorrenza, dal momento che si deve fare riferimento alla data dell'ingresso del minore nel nucleo familiare. E cambia, ovviamente, l'età massima della bambina o del bambino.

- Per il congedo di maternità: fino al 6° anno di vita (e cioè fino al giorno, compreso, del 6° compleanno), nei primi 3 mesi dall'ingresso.

- Per il congedo di paternità: alle stesse condizioni del congedo di maternità e, quindi, quando la madre abbia rinunciato a fruire o sia deceduta o la bambina/o sia stata affidata/o in via esclusiva al padre.



CITTÀ DI PATERNÒ

Provincia di Catania

-----^-----

UNITÀ OPERATIVA “SERVIZI SOCIALI”

• Per il congedo parentale: fino a 8 anni di vita, alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali e, quindi, in qualsiasi momento rispetto alla data dell'ingresso nel nucleo familiare; nell'età compresa tra i 6 e i 12 anni, il diritto si può esercitare nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Però si ritiene che tra i 6 e gli 8 anni, sia possibile chiedere il congedo sulla base della prima o della seconda regola, a scelta del genitore.

Anche se questa legge esplicitamente non lo prevede, è da ritenere esteso il diritto di congedo parentale alla madre lavoratrice autonoma. Il congedo parentale è riconosciuto nei 3 mesi entro i primi 3 anni dall'ingresso del minore (di età fino a 12 anni) nel nucleo familiare. La circolare Inps n. 109/2000 riconosce che se nell'atto dell'adozione o dell'affidamento il bambino ha 12 anni e la data del provvedimento di adozione o di affidamento coincide con quella del suo ingresso in famiglia, il diritto al congedo può essere esercitato dai genitori fino all'età di 15 anni, data corrispondente all'ultimo giorno di congedo comunque riconoscibile. La circolare fa questo esempio: se la bambina o il bambino all'atto dell'adozione o dell'affidamento abbia 11 anni e 6 mesi, ma sia entrato nel nucleo familiare dopo 1 mese, il diritto al congedo parentale può essere esercitato fino al compimento di 14 anni e 7 mesi. Ne consegue che se il congedo è concesso al limite massimo previsto, di tre anni dall'ingresso, quando cioè il minore abbia 14 anni e 7 mesi, lo stesso può essere goduto fino al giorno del 15° compleanno, e quindi per una durata massima, anche cumulata, di 5 mesi.

Attenzione: i periodi di congedo non si cumulano tra affidamento e adozione, ma si possono solo sommare, fino al raggiungimento del massimo consentito.

Iscrizione anagrafica del minore

Negli affidamenti di breve durata, non viene effettuata nessuna variazione anagrafica. Negli affidamenti a lungo termine è necessario tenere presente che l'iscrizione potrebbe avvenire previo accordo con i servizi e con i genitori del minore, non decaduti dalla potestà.

Assistenza Sanitaria

L'affidatario, in relazione ai rapporti con le autorità sanitarie, esercita i poteri connessi con la potestà parentale (L. 149/01, art. 5, comma 1). Se un bambino viene affidato a una famiglia residente nella stessa azienda sanitaria locale, rimane valido il tesserino sanitario e, se ne valuta la necessità, la famiglia affidataria può richiedere la variazione del medico. Qualora l'affidamento avvenga in una famiglia residente in altra azienda sanitaria locale, al minore verrà rilasciato (sulla base della presentazione da parte della famiglia affidataria alla propria ASL della documentazione attestante l'affidamento) un tesserino sanitario rinnovabile ogni sei mesi.

Scuola

L'affidatario, in relazione ai rapporti con le istituzioni scolastiche esercita i poteri connessi con la potestà parentale (L. 149/01, art. 5, comma 1). L'iscrizione al nido, alle scuole dell'obbligo ed alle superiori va fatta sulla base del domicilio del minore. La famiglia affidataria deve presentare una dichiarazione che attesti l'affidamento rilasciata dal servizio del Comune di residenza. In alcune



CITTÀ DI PATERNÒ

Provincia di Catania

-----^-----

UNITÀ OPERATIVA “SERVIZI SOCIALI”

strutture educative per la prima infanzia (nido e scuole materne comunali) il regolamento prevede, per i minori in affidamento familiare, la priorità per l'accoglimento della domanda di iscrizione e la possibilità di accesso al servizio a tariffe agevolate. È importante che gli affidatari mantengano periodici contatti con gli insegnanti circa l'andamento scolastico del minore e partecipino il più possibile alle attività che la scuola propone ai genitori.

Gli affidatari partecipano all'elezione degli organi collegiali (art. 19 DPR n. 416/74). Il codice civile (art. 348), riguardo al rinnovo degli organi collegiali della scuola, stabilisce che questa spetta "a entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari".

Espatrio

La richiesta per ottenere il documento (carta d'identità o passaporto) per potersi recare all'estero con un minore in affidamento deve essere firmata dai genitori naturali o dal tutore (L. 1185/67 art. 3). In assenza del consenso dei genitori il giudice tutelare può autorizzare l'espatrio. La famiglia affidataria che avesse la necessità di tale documentazione deve rivolgersi ai servizi territoriali che hanno in carico il bambino, i quali daranno le informazioni necessarie e collaboreranno all'ottenimento del documento. Poiché può trattarsi di una procedura complessa e lunga è opportuno attivarsi con uno o due mesi di anticipo. Per le gite scolastiche l'autorizzazione deve essere firmata da chi esercita la potestà parentale o dal tutore. L'attuale legge (L.149/01, art. 5, comma 1) attribuisce all'affidatario l'esercizio dei poteri connessi con la potestà parentale.